

PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA RELATIVE AL CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

Questo avviso contiene l'indicazione dei diritti e degli strumenti di tutela della clientela ai sensi dell'art.16 della Legge 108/1996, del Titolo VI del T.U. Bancario, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 Luglio 2003, del Provvedimento UIC del 29 Aprile 2005 e del D.Lgs.141 del 13 Agosto 2010.

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

QuiMutuo S.p.A. – Strada Provinciale Rutigliano–Noicattaro, Km 1 – 70018 Rutigliano
Tel. 080 4771111 - Sito internet www.quimutuo.it – e-mail info@quimutuo.it – P.IVA 06336430720
Iscrizione OAM M223 in data 26/03/2013

PREMESSO CHE

- il mediatore creditizio è obbligato a iscriversi all'Elenco dei Mediatori Creditizi e degli Agenti in Attività Finanziaria tenuto dall'Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi ("OAM");
- il mediatore creditizio è colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- il mediatore creditizio non è responsabile degli inadempimenti o della eventuale mancata concessione e/o erogazione alla clientela dei finanziamenti richiesti, né è responsabile nei confronti della banca o di altri intermediari finanziari degli inadempimenti della clientela;
- al mediatore creditizio è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi, e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito, ad eccezione della mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche o dagli intermediari finanziari o dal cliente.

DIRITTI DELLA CLIENTELA

Il cliente ha il diritto:

- di avere a disposizione e di poter asportare copia di questo "avviso" presso ciascun locale del mediatore creditizio aperto al pubblico. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o, nel caso specifico della rete Internet, è accessibile sulla homepage del sito ufficiale del mediatore creditizio (www.quimutuo.it) e su ogni pagina del sito dedicato ai rapporti commerciali con il cliente;
- di avere a disposizione e di poter asportare copia del "Foglio Informativo" in vigore, datati e aggiornati, presso ciascun locale del mediatore creditizio aperto al pubblico. Nel caso in cui il mediatore creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza il "Foglio Informativo" è messo a disposizione su supporto cartaceo o su altro supporto durevole o, nel caso specifico della rete Internet, è accessibile sulla homepage del sito ufficiale del mediatore creditizio e su ogni pagina del sito dedicato ai rapporti commerciali con il cliente. Il "foglio informativo" contiene informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali;
- di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto di mediazione idonea per la stipula che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali, che costituisce il frontespizio del contratto. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto, ma ha meri fini informativi;
- di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta, che include il documento di sintesi, il "Foglio Informativo" e l'"Avviso alla Clientela", contenenti le principali norme di trasparenza;
- di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Il mediatore indica al cliente, o a chi per esso, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese;
- di recedere dal contratto;
- di rivolgersi al Foro competente, in caso di controversie.

STRUMENTI DI TUTELA

Sono a tutela del cliente:

- l'obbligo della forma scritta del contratto di mediazione;
- l'obbligo di indicare nei contratti di mediazione creditizia il compenso e la tipologia di spese a carico del cliente;
- l'obbligo, in caso di offerta svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore, di consegnare al cliente copia di questo "Avviso alla Clientela" e del "Foglio Informativo" relativo al servizio offerto, prima della conclusione del contratto di mediazione;
- l'obbligo di consegnare al Cliente, prima della conclusione del contratto di finanziamento l'avviso contenente le principali norme di trasparenza e il foglio informativo relativi alla operazione di finanziamento offerto dalla banca o dall'intermediario finanziario;
- il diritto di recesso entro dieci giorni dalla data della stipula del contratto di mediazione;
- l'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi alla attività di mediazione creditizia degli estremi dell'iscrizione all'Elenco OAM e che il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela alla fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Tale servizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto;
- l'indicazione, nell'ambito della pubblicità e degli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali il mediatore creditizio dichiara il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del finanziamento, degli oneri di mediazione creditizia laddove inclusi nella base di calcolo al fine di consentire alla banca e/o all'intermediario finanziario erogante di procedere a una corretta imputazione nella base di calcolo dell'ISC (l'indicatore sintetico di costo) o del TAEG.

PROCEDURE IN CASO DI CONTROVERSIE

In caso dell'insorgere di controversie aventi a oggetto il contratto di mediazione creditizia o rapporto ad esso connesso, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Bari, salvo il caso in cui il richiedente sia un consumatore, nel qual caso il Foro territorialmente competente sarà quello del luogo di residenza o di domicilio del cliente se ubicati nel territorio dello Stato.